



Procedimento per l'adozione del Piano integrato per il Parco delle Alpi Apuane – Comunicazioni e aggiornamenti

Ente Parco Regionale Alpi Apuane

- Presidente Alberto Putamorsi
- Responsabile U.O.C. Pianificazione territoriale - Raffaello Puccini
- Direttore Antonio Bartelletti

Facendo seguito ai molteplici contatti intercorsi con codesto Ente ed in esito alla fase istruttoria fino ad ora svolta dagli uffici regionali sul PIP predisposto dal Parco come risulta dai files resi disponibili al link indicato dallo stesso ente, si evidenzia che il Piano non risulta al momento adottabile perché parte della documentazione prevista a corredo non è stata resa disponibile o risulta parzialmente incompleta.

Di seguito si riporta in sintesi quanto osservato, precisando che alcune osservazioni richiedono una rivisitazione/integrazione/esplicitazione degli elaborati predisposti ai fini dell'adozione del Piano, mentre altre dovranno trovare soluzione nel prosieguo del procedimento:

- **Logistica e cave:** l'ufficio evidenzia che il PIP è tenuto in particolare al rispetto della disciplina prevista agli articoli 13, 14, 18 e 20 ed al recepimento e dei criteri ed indirizzi previsti agli articoli 25 e da 27 a 36 del PRC, e riporta alcuni rilievi e molteplici segnalazioni di necessità di precisazioni;
- **Genio civile Toscana Nord:** il contributo si incentra sulla disciplina dei ravaneti stabilita nell'articolo 26 delle NTA, condividendo lo spirito per il quale è stata inserita la disciplina del comma 6 per i ravaneti non asportabili qualora ne sia “certificata” una condizione di pericolosità di versante o di natura idraulica dell'area su cui insiste il ravaneto stesso. Si evidenzia che la sovrapposizione tra aree di ravaneto, sia di tipo a che b che c, con gli elementi indicatori di pericolosità geomorfologica ed idraulica tenuto conto del reticolo idrografico, già elaborati e disponibili, potrebbe sostituire efficacemente e con economie procedurali la “certificazione di pericolosità” rilasciata dagli “enti competenti” attualmente prevista al comma 6 e richiederebbe l'attivazione di procedure istruttorie di solo uno o due enti. I colleghi, pertanto, propongono una riscrittura del comma 6 nell'ottica di una semplificazione della disciplina attualmente prevista. L'argomento sollevato dai colleghi formerà oggetto di riflessione a seguito dell'adozione del piano proposto;
- **Programmazione e Finanza Locale:** ai fini dell'attuale VEA - Valutazione degli effetti attesi - premesso che la proposta di piano deve sviluppare e aggiornare i contenuti dell'Informativa

preliminare, si precisa che la stessa proposta deve essere elaborata secondo le indicazioni dell'attuale modello analitico, approvato con decisione di Giunta n. 52 del 16/09/2020. Si evidenzia come nella documentazione esaminata non sembri essere presente una sezione valutativa mentre la sezione contenutistica dovrebbe essere sviluppata nelle correlazioni tra obiettivi generali ed obiettivi specifici; si richiama anche la necessità di indicare le risorse finanziarie necessarie e la relativa fonte di finanziamento ipotizzata, con riferimento alle singole annualità.

In particolare si chiarisce che nel caso le diverse informazioni necessarie siano distribuite tra i molteplici documenti del piano, basterà farne una sintesi con gli opportuni richiami, in modo da esplicitarne i contenuti;

- **Valutazione di Impatto Ambientale e Valutazione Ambientale Strategica:** precisato che la proposta di piano dell'Ente parco presentata alla Giunta regionale per l'adozione da parte del Consiglio regionale è l'atto di pianificazione licenziato dal Consiglio direttivo nel marzo 2022, il Rapporto ambientale, che costituisce il report del processo di VAS espletato dall'ente proponente, deve essere coerente con il piano proposto, dando atto del complesso processo di condivisione svolto, dell'analisi delle alternative e motivando, anche in relazione ad aspetti socio-economici, eventuali scelte che possono presentare profili di criticità di sostenibilità ambientale;

- **Tutela, Riqualificazione e Valorizzazione del Paesaggio:** l'analisi è incentrata sulla ricostruzione operata dal Settore, del rapporto PIT-PPR, PABE, Piano del Parco e definizione delle ACC nonché sui contenuti, in particolare, dell'articolo 28, commi 3 e 4 delle NTA del PIP, che ridefinirebbero l'ambito territoriale dei PABE eccedendo dalle proprie competenze, in quanto la definizione dell'area dei PABE ai sensi dell'articolo 113 della l.r. 65/2014, spetterebbe esclusivamente al Piano Paesaggistico. Altra delicata questione sollevata, è l'entrata in vigore delle nuove ACC a far data dall'adozione del PIP - sempre secondo quanto previsto dal richiamato articolo 28 delle NTA - in una fase in cui il processo di conformazione del PIP al PIT/PPR non è stato ancora attivato.

Le questioni sollevate dai colleghi della Direzione Urbanistica sono di particolare ricaduta e delicatezza: sulle stesse sarà attivato un approfondimento con il supporto della struttura dell'Avvocatura e del Legislativo regionale.

Per quanto riguarda l'istruttoria di questo Settore, infine, si ricorda che l'allegato A) alla DGR 534/2018 richiama la principale documentazione che deve essere prodotta dal Parco nella fase propedeutica all'adozione.

In particolare si rileva che tra la documentazione attualmente disponibile del PIP risulta la "Relazione generale e di conformità". Al proposito, si evidenzia che la documentazione deve comprendere, oltre alla relazione illustrativa, le relazioni tecniche e sull'attività svolta aggiornate redatte dal RUP, ai sensi dell'articolo 18, co. 2 e 3, della l.r. 65/2014 che dia conto anche della conformità al PIT/PPR, nonché la relazione che espliciti le determinazioni assunte sugli apporti derivanti dall'attività di partecipazione e di informazione svolte dal Garante regionale, motivando in ordine alle scelte per il momento operate dal parco.

Si invita pertanto l'Ente parco a verificare che i contenuti della Relazione o di altri documenti già predisposti corrispondano a quanto richiesto, anche ai sensi della normativa vigente, esplicitando i singoli contenuti nella denominazione degli atti e nella loro ripartizione, al fine di agevolare la lettura e la comprensione da parte degli utenti e degli istruttori.

Si richiama infine, alla corretta verifica di quanto previsto dall'articolo 18 della l.r. 65/2014 circa le funzioni, le dichiarazioni e gli accertamenti a carico del RUP.

Si ricorda anche che tra i documenti elencati nell'all. A alla DGR 534/2018 propedeutici all'adozione del Piano è compreso anche l'elaborato che, ai sensi dell'art. 3, comma 4 dell'accordo RT - MIBACT, dia conto:

- del recepimento della disciplina statutaria del piano
- conformazione del piano al PIT-PPR

Ai fini della procedura per la valutazione di incidenza del piano integrato, in analogia a quanto indicato dal Settore VAS, si precisa che la documentazione relativa allo studio di incidenza deve

essere allineata e coerente con il piano proposto per l'adozione dal Consiglio direttivo del parco. Lo studio di incidenza deve essere incentrato sulla proposta di piano licenziata dal Consiglio direttivo, analizzandone le ricadute ai fini di tutela e conservazionistici delle specie ed habitat anche operando un rapporto con il piano vigente e con la possibile indicazione di proposte migliorative rispetto alle scelte operate. In tale logica anche le eventuali azioni di mitigazione individuate dovranno non porsi in contrasto con le soluzioni pianificatorie proposte.

Infine, si evidenzia:

- la necessità che la Sintesi non tecnica del Rapporto ambientale prevista ai fini della procedura VAS costituisca un allegato a se stante rispetto al resto della documentazione prodotta, in quanto oggetto di apposita pubblicazione;
- le eventuali norme di salvaguardia contenute nella disciplina attualmente individuata devono essere evidenziate e riportate in un apposito articolato, in quanto oggetti di approvazione specifica da parte del Consiglio regionale all'adozione del Piano proposto.

In attesa di riscontro, si inviano cordiali saluti

Il dirigente

Ing. Gilda Ruberti
Responsabile del Settore
Tutela della natura e del mare

Per informazioni e chiarimenti:

Teresa Brancale (tel. 0554383615)

Camilla Colafrancesco (tel. 0554383155)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Regione Toscana.